

Legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione civile, LCPCi)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **640.100**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile²⁾,
nonché l'art. 79 della Costituzione cantonale³⁾,
visto il messaggio del Governo del 17 febbraio 2015⁴⁾,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione civile)" CSC [640.100](#) (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Titolo (modificato)

Legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione civile, LCPCi)

¹⁾ PGC 2014/2015, 880

²⁾ RS [520.1](#)

³⁾ CSC [110.100](#)

⁴⁾ Pagina 811

Art. 7 cpv. 2 (modificato)

² Il richiedente deve mettere a disposizione i mezzi materiali necessari all'intervento lavorativo e una direzione dell'intervento, nonché assumersi tutti i costi. Per interventi a favore della collettività a livello nazionale devono essere assunti i costi non coperti dalla Confederazione.

Art. 8 cpv. 1

¹ Il Cantone è competente per:

- g) **(modificata)** la determinazione dell'ammontare del contributo sostitutivo per ogni posto protetto non realizzato o soppresso;
- i) **(modificata)** la riscossione, il via libera e l'amministrazione dei contributi sostitutivi;
- o) **(modificata)** l'impiego dei contributi sostitutivi riscossi conformemente alle condizioni quadro del diritto federale.

Art. 13a (nuovo)

Contributi sostitutivi per rifugi soppressi

¹ In caso di soppressione di rifugi conformemente all'articolo 82 capoverso 2 lettera a e c dell'ordinanza sulla protezione civile ⁵⁾, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

Art. 16 cpv. 1

¹ Dopo deduzione del contributo dal finanziamento speciale per i contributi sostitutivi della protezione civile, il Cantone si assume il 15 per cento dei costi per:

- c) *abrogata*
- e) **(modificata)** il risarcimento degli ufficiali, dei sottoufficiali superiori e dei membri del Care Team;

Art. 21

Abrogato

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

⁵⁾ SR 520.11

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.